

STATUTO



Denominazione – sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, e del D.L.G.S 117/2017 una Associazione di donne non riconosciuta, operante nel settore culturale che assume la denominazione di **“UDI – Unione Donne In Italia di Milano Associazione di promozione sociale”**, in breve APS. L'Associazione ha la sede legale a Milano, **via Montenero 14, 20135 Milano** e la sua durata è illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico, aconfessionale e può operare in tutto il territorio nazionale. L'Associazione aderisce ai principi della dichiarazione di intenti dello Statuto **dell'UDI - Unione Donne In Italia**.

Scopo - finalità

ART. 2

L'Associazione fa propri i principi e gli scopi enunciati nella “Carta degli Intenti” depositata dall'UDI - Unione Donne In Italia, in data 24.03.1983 a cura del notaio Massimo Barca di Roma al Rep. n. 9568/1250 ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte gli associati.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle associate finalizzate, fra le altre, alle seguenti attività:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. formazione universitaria e post-universitaria;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
5. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del consiglio di amministrazione

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

[Handwritten signatures and names:]
Lucrezia Folle
Susanna Bolognini
Bruno Roberto
Marta Benini
Pinella Maria Rosa

L'Associazione si propone in particolare di sostenere e diffondere il principio dell'autodeterminazione della donna in ogni campo, realizzando attività e iniziative culturali finalizzate agli scopi primari dell'associazione. A tal fine, l'“**UDI – Unione Donne In Italia di Milano**” organizza iniziative che siano occasioni di incontro, di dialogo, di comunicazione e di scambio culturale tra donne; difende e rappresenta gli interessi delle donne, in qualunque forma siano lesi: nelle leggi, nel diritto a realizzarsi autonomamente nella vita sociale, nella sessualità, nella tutela della salute. L' **UDI – Unione Donne In Italia di Milano**” realizza i propri scopi attraverso la formazione di gruppi di ricerca, l'organizzazione di incontri, seminari, ricerche, attività sociali e culturali.

Rafforzamento delle relazioni politiche tra donne fondate sul sostegno reciproco alla piena realizzazione di sé, così da contrastare ogni impoverimento materiale, ideale, sociale, culturale, politico, affettivo che intervenga a minacciarle nel corso della vita;
Riaffermazione del ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali;

Contrasto di ogni comportamento che generi violenza, strumentalizzazione, mercificazione, manipolazione, stupro, riduzione in schiavitù e di qualsiasi istituzione o organizzazione che pratichi torture, bombardamenti, attentati, messa a morte legale o illegale;

Operare all'interno dell'associazione nell'ottica della differenza di genere e del pensiero e della pratica delle differenze sessuali, fornendo sostegno morale, psicologico, legale e giuridico alla donna, alle vittime di violenze tutte, maltrattamenti nell'ambito familiare ed extra, nonché nei femminicidi, negli atti persecutori e nelle violenze sessuali e in tutti i casi di disagi femminili e di situazioni che limitano l'autodeterminazione della donna ledono i diritti delle donne determinando la violenza di genere;

Sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza mettendole in rete con i Servizi di ausilio concreto ed effettivo a salvaguardia della donna e dei figli, aiutandole ad inserirsi nella società con politiche sociali, abitative e lavorative;

Operare sempre con l'ottica della differenza di genere valutando tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita complessiva della donna, dei suoi figli, della sua famiglia, del suo lavoro e delle sue relazioni in genere;

Sviluppare una cultura giuridica e una giurisprudenza che tenga conto delle problematiche insite all'interno della famiglia e della società;

all'interno della famiglia e della società;

Amos
Maria Rosa
Susanna
Roberto

sviluppare la ricerca, lo studio, la formazione e l'elaborazione sul rapporto donna-giurista e sulla posizione della donna nella legislatura italiana e straniera;
 sviluppare la ricerca psicosociale del mobbing, stalking e di ogni forma e caso specifico di materia sociale;
 promuovere corsi di formazione, convegni, seminari, incontri e servizi a favore delle donne, madri, operaie, imprenditrici;
 costituire un osservatorio permanente sulla legislazione e la giurisprudenza in relazione al diritto di famiglia, delle persone ed ai diritti delle donne;
 costituire un sistema di comunicazione fra associazioni nazionali e internazionali;
 offrire progettualità legale, mediazione con corsi di formazione in materie specifiche, violenza di genere, problematiche attuali, temi di interesse quotidiano, societario, sociale e psicosociale agli Enti Pubblici e Privati;
 organizzare iniziative, convegni, meeting e giornate di lavoro e studio sui temi di interesse regionale e nazionale;
 elaborare progetti di legge in materia di diritto di famiglia, minorile, della persona sociale e di lavoro e rapportarsi con le Istituzioni per favorire la loro approvazione;
 stabilire protocolli o accordi o convenzioni sui temi specifici con soggetti pubblici e privati;
 stabilire convenzioni con associazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi sociali analoghi;
 effettuare ricerche, studi, consulenze con la collaborazione delle Istituzioni locali, regionali, statali e internazionali;
 intraprendere rapporti con altre organizzazioni e accedere alle strutture e ai servizi pubblici e privati;
 sviluppare progetti con altre Associazioni aventi gli stessi scopi e finalità nonché con Istituzioni locali e nazionali uniti alla finalità dell'"UDI - Unione Donne In Italia di Milano";
 costituire una rete di comunicazioni istituzionali e sociali nazionali, regionali, provinciali e europee;
 promuovere e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche, dei corsi formativi e dei progetti e realizzarli anche ottenendo iniziative editoriali;
 promuovere i principi contenuti nella Carta degli intenti depositata all'UDI - Unione Donne In Italia", realizzando attività e iniziative culturali finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi;
 svolgere ogni attività strumentale o affine alle precedenti.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

Dare la propria adesione a quelle associazioni o a quegli enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali;

Somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;

Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;

Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, nessuna esclusa.

L'UDI - Unione Donne In Italia di Milano si articola nei gruppi: GRUPPO GIUSTIZIA e GRUPPO ARCHIVIO con possibilità di attivare nuovi altri gruppi di lavoro, qualora si rendesse necessario.

Tutte le attività attuate dall'Associazione sono senza finalità di lucro.

Per perseguire i suddetti scopi l'associazione può deliberare di costituirsi parte civile, previa raccolta del consenso della parte lesa ove occorra, nei processi penali dove la donna sia parte offesa e sia stata così come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme di violenza, fisica, economica, psicologica e sessuale, negli atti persecutori, nei femminicidi-omicidi, nei maltrattamenti in famiglia, nelle lesioni personali-mutilazioni, nella violenza privata e, in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro la incolumità personale, la libertà e la parità di genere.

[Handwritten signatures and names]
 Stefania... Maria Rosa...
 ...

Soci

ART. 3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà indicare nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

; dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Il consiglio di amministrazione di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dell'Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

ART. 6

I Soci sono tenuti:

al versamento della quota associativa annuale, fissata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere e stabilita in funzione dei programmi di attività;

[Handwritten signatures and text]
Susanne Bealquier, Bruno Roberto
Marta Benini, Minelli Maria Rosa

alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rivalutabile. Il contributo associativo annuale non potrà mai essere restituito.

Perdita della qualifica di socio

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro dei Soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;

che si renda moroso nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, morali o materiali, all'Associazione;

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa dei suoi membri. L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Volontari

ART. 10

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

Risorse economiche – Fondo comune

ART. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione.

[Handwritten signatures and names:]
Antonio... Maria...
Giuseppe Badalucci...
Bruno...
Antonio...
Maria...

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. quote di iscrizione e contributi degli associati;
2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
3. contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
4. dagli interessi sulle disponibilità depositate presso gli Istituti di Credito;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
7. entrate derivanti da attività culturali, formative, commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali;
8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
10. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
11. altre attività compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune non è in nessun caso ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere, culturale, assistenziale, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio solare

ART. 12

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi sociali:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo, ove nominato
5. i Garanti (facoltativo);
6. il Comitato Scientifico (facoltativo);
7. il Tesoriere (facoltativo).

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'incarico, purché documentate.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni.

Ogni associato dispone di un solo voto.

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
Leticia...
Giovanna...
Bruno Roberto...
Maria Rosa...

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell'Associazione che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblea

ART. 14

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Ad essa compete la determinazione degli orientamenti e degli indirizzi dell'Associazione

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno __ nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di n.1 associato

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

ART. 15

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione
5. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
8. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
10. approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, seppur soci, non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è valida alla presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.

ART. 16

[Handwritten signatures and names]
Soci: Maria Rosa, Bruno Nobre, ...

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trascritto a cura del Segretario nel Libro dei Verbali e sarà a disposizione dei soci che intendano prenderne visione. Le votazioni relative alle Assemblee avvengono normalmente con voto palese per alzata di mano, ma possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero da 3 a 5 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente, anche per auto convocazione, una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera, posta elettronica o fax da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redatte a cura del Segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, saranno trascritte sul Libro dei Verbali.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione della Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Esso incarna l'organo di gestione, deliberazione e programmazione cui spettano gli atti di amministrazione ordinaria, straordinaria, l'esercizio del potere disciplinare, in attuazione dei programmi deliberativi.

A tal fine deve:

1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
4. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. formulare gli eventuali regolamenti interni;
6. deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
7. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
8. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
9. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]
Susejane Badaliero, Breno Roberto, Rivelli Maria Rosa

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali.

Presidente

ART. 18

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Garanti (facoltativo)

ART. 19

I Garanti, almeno in numero di tre, vengono nominati dall'Assemblea, con le modalità dell'auto proposizione ratificata dall'Assemblea, restano in carica tre anni salvo rinnovo per una sola volta, con il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni contabili e sulla loro corrispondenza con le movimentazioni di cassa.

Comitato Scientifico (facoltativo)

ART. 20

Per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone, l'Assemblea può eleggere un Comitato Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri di cui uno avente funzione di coordinamento eletto dall'Assemblea. Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico ed elabora la proposta del piano annuale delle attività che vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Il parere espresso dal Comitato Scientifico non è vincolante.

Tesoriere (facoltativo)

ART. 21

L'Assemblea può nominare un Tesoriere scegliendolo tra i soci dell'Associazione con il compito di gestire la cassa e tenere idonea contabilità, effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili, qualora prevista e predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Organo di controllo

ART. 22

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
Antonio... Maria Rosa... Roberto...

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e da evadere entro 15 giorni presso la sede dell'associazione.

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Clausola compromissoria

ART. 25

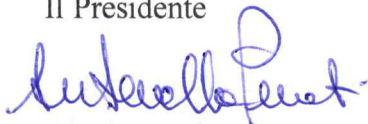
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci, tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, o tra gli organi stessi sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano.

Disposizione finale

ART. 26

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Originalo dell'atto registrato
il 5/5/26 Serie 3
N° 161 per detto atto versati
Euro 200,00
di cui Imp. di Bollo 200,00

Firma su delega della Direttrice provinciale
Angela Calco'

Il Funzionario Annabella Rodighiero

Messa Boninvisi Maria Rosa Alfuselli
Giuseppe Bodigues, Bruno Roberto